

DIRITTO ALLO STUDIO

per ogni studente ciascuno di noi rappresenta il "suo" *diritto allo studio*: ciascuno di noi incarna, cioè, il diritto costituzionale, non comprimibile, non mediabile, alto e nobile, di cui quello studente è portatore.

Un nuovo concetto di diritto allo studio

IL DIRITTO alle opportunità educative

- *Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi bisogni comprendono tanto i contenuti essenziali dell'apprendimento (...) quanto gli strumenti della conoscenza, le competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, prendere decisioni informate, continuare ad apprendere. (UNESCO, Dakar Framework for Action, Education For All – EFA, 2000)*

Come si traduce nell'azione quotidiana

Strutturare specificamente le opportunità educative (cioè garantire a ciascuno studente il *suo* diritto allo studio) vuol dire:

- conoscere gli stili di apprendimento degli studenti, le loro diverse intelligenze,
- personalizzare il proprio insegnamento adattandolo per ciascuno studente a queste caratteristiche che sono peculiari (*sue*, appunto),
- progettare e pianificare partendo dalle caratteristiche peculiari dello studente modalità e tempi di verifica,
- valutare con criteri condivisi tra docenti, comunicati agli studenti e applicati nelle diverse realtà quantomeno in modo analogo,
- pianificare e realizzare attività che consentano di acquisire conoscenze e competenze

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI del 2009

• 2.1 Il clima della classe

Gli insegnanti devono assumere comportamenti non discriminatori, essere attenti ai bisogni di ciascuno, accettare le diversità presentate dagli alunni disabili e valorizzarle come arricchimento per l'intera classe, favorire la strutturazione del senso di appartenenza, costruire relazioni socio-affettive positive.

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI del 2009

- 2.2 Le strategie didattiche e gli strumenti
- La progettualità didattica orientata all'inclusione comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. Da menzionare la necessità che i docenti predispongano i documenti per lo studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo riguardo risulta utile una diffusa conoscenza delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico. È importante allora che i docenti curricolari attraverso i numerosi centri dedicati dal Ministero dell'istruzione e dagli Enti Locali a tali tematiche acquisiscano le conoscenze necessarie per supportare le attività dell'alunno con disabilità anche in assenza dell'insegnante di sostegno.

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI del 2009

- 2.3 L'apprendimento-insegnamento
- Un sistema inclusivo considera l'alunno protagonista dell'apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di approccio al "sapere", rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e "assecondando" i meccanismi di autoregolazione. Si suggerisce il ricorso alla metodologia dell'apprendimento cooperativo.

LINEE GUIDA PER L'INTEGRAZIONE DIVERSAMENTE ABILI del 2009

2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal Testo Unico L. 297/94 rappresenta la "vera" natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'integrazione. Il limite maggiore di tale impostazione risiede nel fatto che nelle ore in cui non è presente il docente per le attività di sostegno esiste il concreto rischio che per l'alunno con disabilità non vi sia la necessaria tutela in ordine al diritto allo studio. La logica deve essere invece sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è "assegnato alla classe per le attività di sostegno", nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012

è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta

DIRETTIVA 27 DICEMBRE 2012

Un approccio educativo, non meramente clinico – secondo quanto si è accennato in premessa – dovrebbe dar modo di individuare strategie e metodologie di intervento correlate alle esigenze educative speciali, nella prospettiva di una scuola sempre più inclusiva e accogliente, senza bisogno di ulteriori precisazioni di carattere normativo. Al riguardo, la legge 53/2003 e la legge 170/2010 costituiscono norme primarie di riferimento cui ispirarsi per le iniziative da intraprendere con questi casi.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 1

L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 1
come modificato da Decreto-Legislativo-7-agosto-2019-n.-96

L'inclusione scolastica:

- a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e dell'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita
- b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
- c) costituisce impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 2 c. 1

A CHI SI APPLICA

- **A studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104**

**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 2 c. 2
COME SI ATTUA L'INCLUSIONE**

- **È attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.**

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 7 modificato dal d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

- a) e' elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui all'articolo 9, comma 10;
- b) b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilita' in eta' evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c) c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilita' educativa intrapresi dall'intera comunita' scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati;
- d) d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3; e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione; h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 7 modificato dal d.lgs. 7 agosto 2019, n. 96

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:

d) esplicita le modalita' di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalita' di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonche' gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalita' attuative e gli standard qualitativi previsti dall'accordo di cui al comma 5-bis dell'articolo 3;

e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

f) indica le modalita' di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;

g) e' redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; e' redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed e' aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, e' assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione e' garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed e' ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione; h) e' soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato a norma dell'art 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107

Art. 1 c. 1 La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

Art. 1 c. 2 La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 norme in materia di
**valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato a norma
dell'art 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107**

Art 2 comma 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato a norma dell'art 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107

Articolo 11

1. La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*il profilo dinamico funzionale ndr*); trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.
2. Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (*L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione ndr*)
3. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.
4. Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato a norma dell'art 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107

Articolo 11

5. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

6. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

7. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

8. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di stato a norma dell'art 1, commi 180 e 181 lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107

Articolo 20

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 13. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.
2. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
3. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.
4. La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.
5. Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
6. Per le studentesse e gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.
7. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente di cui al successivo articolo 21, comma 2.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 9 modificato dal d. lgs. 96/2019

IL GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e puo' avvalersi della consulenza dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilita' maggiormente rappresentative del territorio nell'inclusione scolastica. In sede di definizione dell'utilizzazione delle risorse complessive destinate all'istituzione scolastica ai fini dell'assistenza di competenza degli enti locali, alle riunioni del GLI partecipa un rappresentante dell'ente territoriale competente, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con il GIT di cui al comma 4 e con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 9 modificato dal d. lgs. 96/2019

IL GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO

Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di Lavoro Operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. Ai componenti del Gruppo di Lavoro Operativo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento. Dall'attivazione dei Gruppi di lavoro operativo non devono derivare, anche in via indiretta, maggiori oneri di personale.

All'interno del Gruppo di Lavoro Operativo, di cui al comma 10, è assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica nel rispetto del principio di autodeterminazione.».

Nota MIUR Protocollo n. 1551 del 27 giugno 2013

La C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 prevede che il Gruppo di lavoro per l'inclusione di ciascuna istituzione scolastica elabori una *proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso*. Il P.A.I. non è quindi un "documento" per chi ha bisogni educativi speciali, ma è lo strumento per una progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per l'inclusione, *basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti dell'insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell'organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie.*

**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 8 c. 1 modificato
dal d.lgs 96/2019
Piano per l'inclusione**

Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalita' per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l'utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli PEI di ogni bambina e bambino, alunna o alunno, studentessa o studente, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonche' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualita' dell'inclusione scolastica.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 4

Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

- La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri:
- a) livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
- b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;
- c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
- e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione
- dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

E LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO?

UN ASPETTO DI COORDINAMENTO DELLE NORME

- L'apparente contraddizione tra diritti costituzionali che a prima vista potrebbero apparire in conflitto tra loro (libertà di insegnamento vs diritto allo studio; libertà di insegnamento vs parità di trattamento) è stata risolta dal legislatore fin dal 1974, con scelte ribadite più volte successivamente. La definizione delle scelte educative e didattiche (curricoli, programmazione educativa, tipologia di prove di verifica, modalità e criteri di valutazione e così via) è stata affidata non al singolo docente, ma ad un organo collegiale professionale (il Collegio docenti) e alla approvazione di un organo collegiale all'interno del quale è rappresentata anche l'utenza (il Consiglio di Istituto).
- Non solo: la legge 107/2015 ha individuato nel Dirigente l'organo professionale e giuridico che compie le scelte di gestione e detta gli indirizzi per le attività della scuola, sulla base delle quali il Collegio docenti elabora il Piano dell'Offerta Formativa Triennale che contiene le scelte educative e didattiche.
- In altre parole, insomma, le scelte di fondo che debbono garantire nel contempo l'esercizio di tre diritti costituzionali coesistenti, non sono in capo al singolo docente ma ad una pluralità di organismi che, a seconda delle rispettive competenze, dirigono, elaborano, approvano.
- L'azione quotidiana del singolo docente, quindi, non può svilupparsi in contraddizione né con le scelte e gli indirizzi del Dirigente né con il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio docenti e definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto.

OK. Fin qui tutto bello. Ma...

COME ME LA CAVO?

O meglio

COSA SI ASPETTANO CHE IO FACCIA?

ALCUNE CONSIDERAZIONI DI SFONDO

1. LE NORME DI RIFERIMENTO SONO MOLTE, SI SUSSEGUONO NEL TEMPO E QUALCHE VOLTA SI SOVRAPPONGONO
2. IN UNA NORMA PIÙ RECENTE, PUÒ ANCHE CAPITARE CHE SI FACCIA RIFERIMENTO NON ALL'ULTIMA NORMA EMANATA SU QUELLA MATERIA, MA ADDIRITTURA A UNA NORMA PRECEDENTE DI PARECCHI ANNI
3. NORME CHE SI SUSSEGUONO NEL CORSO DEGLI ANNI, A VOLTE SI CONTRADDICONO
4. SE UN PAESE LEGIFERA PIÙ VOLTE SULLO STESSO ARGOMENTO A DISTANZA DI QUALCHE ANNO, VUOL DIRE CHE LE NORME CHE HA EMANATO FIN LÌ NON HANNO RAGGIUNTO L'OBIETTIVO PER CUI ERANO STATE PENSATE

FACCIAMO UN ESEMPIO ?

QUALE LEGGE HA PREVISTO CHE...

I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei docenti.

**SITRATTA DEL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 13
DELLA LEGGE 104/92**

IN PRATICA UNA NORMA CHE HA BEN 28 ANNI

È DAVVERO SEMPRE COSÌ?

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Prima regola di sopravvivenza

CONOSCERE LE NORME DI RIFERIMENTO

e

COMPRENDERE

QUAL È IL RISULTATO ATTESO

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Prima regola di sopravvivenza

ABBIAMO VISTO CHE LE NORME DI RIFERIMENTO SONO
MOLTE.

MA QUAL È IL RISULTATO ATTESO?

L'INTEGRAZIONE DEGLI STUDENTI DIVERSAMENTE
ABILI...?

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Prima regola di sopravvivenza

- SE Ogni bambino, ragazzo **FRUISCE** di opportunit  educative specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione
- SE il gruppo dei docenti (team, Consigli di classe) personalizza il proprio insegnamento adattandolo per ciascuno studente a queste caratteristiche che sono peculiari, progetta e pianifica partendo dalle caratteristiche peculiari dello studente modalit  e tempi di verifica e valuta con criteri condivisi tra docenti, comunicati agli studenti e applicati nelle diverse realt  quantomeno in modo analogo
- SE la progettualit  didattica   orientata all'inclusione E comporta l'adozione di strategie e metodologie favorevoli, quali l'apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l'apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l'utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Prima regola di sopravvivenza

- **SE IL PEI è EFFETTIVAMENTE** elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, tiene conto della certificazione di disabilita' e del Profilo di funzionamento, individua strumenti, strategie e modalita' per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, esplicita le modalita' didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- **SE** l'intera comunità scolastica è coinvolta nel processo **DI INTEGRAZIONE** e il docente assegnato alle attività di sostegno, oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Prima regola di sopravvivenza

ALLORA

IL TERMINE INTEGRAZIONE HA UN SIGNIFICATO ,
RAPPRESENTA, CIOÈ, IL RISULTATO ATTESO DELLE TANTE NORME,
E QUELLO SPECIFICO RISULTATO VIENE CONSEGUITO

SE COSÌ NON È

INTEGRAZIONE DIVENTA UNA MERA PETIZIONE DI PRINCIPIO
RAPPRESENTA PAROLA PRIVA DI SIGNIFICATO,
PUÒ ESSERE SOSTITUITA DA QUALUNQUE ALTRO TERMINE
– AD ESEMPIO, SUPERCALIFRAGILI –
E IL RISULTATO ATTESO NON VIENE CONSEGUITO

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Prima regola di sopravvivenza

QUINDI

**L'INTEGRAZIONE SI RAGGIUNGE
SE OGNI DOCENTE DEL TEAM
O DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ATTUA I COMPORTAMENTI PROFESSIONALI
COERENTI CON LE INDICAZIONI
CONTENUTE NELLE NORME CHE ABBIAMO VISTO**

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Seconda regola di sopravvivenza

LA VALUTAZIONE NON È UN ATTO INDIVIDUALE
MA UN PROCESSO COLLEGIALE
CHE NON PUÒ ESSERE DELEGATO

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Seconda regola di sopravvivenza

La valutazione FORMATIVA e la valutazione SOMMATIVA riguardano la programmazione individualizzata (**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 ART. 7 c. 2**) sono riferite al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (*il profilo dinamico funzionate ndr*) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (**DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62**).

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Seconda regola di sopravvivenza

IN ALTRE PAROLE: in qualunque *momento valutativo*, il compito di valutare gli studenti disabili non è delegato e non è delegabile al solo docente cui sono affidate le attività di sostegno ma coinvolge tutti i docenti interessati (docenti di disciplina e docente di sostegno nella valutazione formativa; consiglio di classe per quanto riguarda la valutazione sommativa).

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Terza regola di sopravvivenza

FARE I CONTI CON LA REALTÀ

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Terza regola di sopravvivenza

Il livello di inclusività è diverso in ciascuna istituzione scolastica.

Il livello di coinvolgimento dei docenti delle diverse discipline o del team nella progettazione, nell'attività di insegnamento e nella valutazione degli studenti diversamente abili è disomogeneo.

A volte, il meccanismo della delega al docente di sostegno è più pervasivo di quanto vorremmo

Molto spesso, il legislatore si è preoccupato più di istituire gruppi dagli acronimi improbabili (pensate a GLI e GLO) o di riscrivere norme che già c'erano aggiungendo una variazione minima, piuttosto che di implementare con coerenza e rigore quelle che c'erano o quelle di nuova emanazione

Molto spesso le norme sono scritte male e la normativa secondaria che dovrebbe spiegarle (direttive, circolari, decreti) genera interpretazioni incerte o contenziosi sgradevoli.

**LO SAPPIAMO. NON POSSIAMO FARCI NULLA.
METTIAMOLO IN CONTO E TENIAMOLO PRESENTE**

KIT DI SOPRAVVIVENZA

Quarta regola di sopravvivenza

**MA SOPRATTUTTO
TENIAMO SEMPRE A MENTE CHE**

*Costruire implica la capacità di immaginare, una visione,
mentre per demolire non ci vuole niente, basta la cecità.*

(Jo Nesbo, Sete).